

## **TI\_GERICHTE 52.2000.141 vom 20. Juni 2000**

TI Tribunale d'appello, 2000-06-20, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2000.141](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2000.141)

FR: TI\_GERICHTE 52.2000.141 du 20 juin 2000

IT: TI\_GERICHTE 52.2000.141 del 20 giugno 2000

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Volltext**

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 20.06.2000 52.2000.141 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 20.06.2000 52.2000.141 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 20.06.2000 52.2000.141

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 52.2000.00141 Lugano 20 giugno 2000 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente del Tribunale cantonale amministrativo Lorenzo Anastasi assistito dal segretario: Leopoldo Crivelli statuendo sul ricorso del 24 maggio 2000 della \_\_\_\_\_ contro la decisione 10 maggio 2000, no. 261/2000, del Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto ed in diritto A. Il 24 maggio 2000 la \_\_\_\_\_, ha inoltrato al Tribunale cantonale amministrativo un ricorso contro la decisione 10 maggio 2000, no. 261/2000, del Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni. Al ricorso non era allegata la decisione impugnata. B. Il 25 maggio 2000 questo Tribunale ha scritto alla ricorrente quanto segue: " Al ricorso indicato a margine non è stata allegata la decisione impugnata come previsto dall'art. 46 cpv 3 della Legge di procedura per le cause amministrative. Richiamato l'art. 9 della legge citata, le assegnamo pertanto un termine di 5 giorni per produrre la decisione del Dipartimento del territorio, con la comminatoria che trascorso infruttuosamente tale termine, il ricorso sarà dichiarato irricevibile. " C. Il termine assegnato alla ricorrente è scaduto infruttuosamente. D. La LPAm all'art. 46 cpv. 3 obbliga la ricorrente ad allegare al ricorso la decisione impugnata; l'art. 9 prescrive, a sua volta, che i ricorsi i quali non adempiono ai requisiti di legge sono ritornati all'interessata con l'invito a rifarli, entro un termine perentorio, con la comminatoria della declaratoria di irricevibilità. E. Detta norma vale non solo quando si giustifica un rinvio del ricorso, ma anche quando è chiesta la produzione di un atto che necessariamente al ricorso deve essere allegato. La presentazione immediata della querelata decisione permette infatti all'autorità giudicante di decidere sull'ammissibilità o sulla immediata infondatezza della impugnazione (art. 48 PAm.). Per questi motivi, visti gli art. 9, 28, 43, 46 cpv. 3, 48 PAm.; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile. 2. La tassa di giudizio di fr. 100.-- è a carico della ricorrente. 3. Intimazione a: \_\_\_\_\_ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.